



ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA
Lorica di San Giovanni in Fiore (CS) – Via Nazionale

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

(Art. 9 Legge 6 dicembre 1991 n. 394 e succ.mod ed art. 7 Statuto)

Legge Quadro Aree Protette

Art. 6

c.4. Il Consiglio Direttivo e' formato dal Presidente e da otto componenti nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro 30 giorni dalla comunicazione della rispettiva designazione. Il Ministro procede alla nomina sentite le Regioni interessate che si esprimono entro e non oltre 30 giorni dalla data della richiesta. Decorso inutilmente detto termine il Ministro procede egualmente alla nomina dei soggetti designati. I componenti del Consiglio Direttivo sono individuati tra esperti particolarmente qualificati in materia di aree protette e biodiversita', secondo le seguenti modalita':

a) quattro, su designazione della Comunita' del parco, con voto limitato;

b) uno, su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

c) uno, su designazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

d) uno, su designazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

e) uno, su designazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).).

c. 5. Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministro dell'ambiente. ((Decorsi ulteriori trenta giorni dalla scadenza del termine di quarantacinque giorni, il Presidente esercita le funzioni del Consiglio direttivo fino all'insediamento di questo. Il Presidente esercita le predette funzioni per un periodo non superiore comunque a centottanta giorni.

Qualora siano designati membri della Comunita' del parco sindaci di un comune oppure presidenti di una comunita' montana, di una provincia o di una regione presenti nella Comunita' del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata all'incarico di membro del consiglio direttivo e il conseguente rinnovo, entro quarantacinque giorni dalla cessazione, della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri degli stessi enti.)) La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri degli stessi enti.

c. 6. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente scelto tra i membri designati dalla Comunita' del parco ed una giunta esecutiva formata da ((tre componenti)), compreso il Presidente, secondo le modalita' e con le funzioni stabilite nello statuto dell'Ente parco.

c. 7. Il Consiglio direttivo e' legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.

c. 8. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali ed in particolare sui bilanci, che sono approvati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, sui regolamenti e sulla proposta di piano per il parco di cui all'articolo 12, esprime parere vincolante sul piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 14.

Statuto

Articolo 7 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da otto componenti, nominati con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio secondo le modalità previste dall'art. 9, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n° 394, e successive modificazioni ed integrazioni; dura in carica cinque anni.

2. In caso di morte, dimissioni di un Consigliere o comunque di vacanza del posto, il componente che viene nominato in sostituzione dura in carica per il periodo residuo di carica del Consiglio Direttivo.

3. Le dimissioni da Consigliere devono essere presentate in forma scritta al Presidente ed hanno efficacia dal momento nel quale il Presidente le comunica al Consiglio Direttivo nella sua prima riunione e questo ne prenda atto. Le dimissioni non possono essere comunque ritirate dopo la presa d'atto del Consiglio Direttivo.

4. Qualora il Presidente non provveda alla comunicazione di cui al comma precedente, il dimissionario può richiedere al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio di prendere atto delle sue dimissioni.

5. Qualora siano designati membri della Comunità del Parco Sindaci di un Comune oppure Presidenti di una Comunità montana, di una Provincia o di una Regione presenti nella Comunità del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del Consiglio direttivo e il conseguente rinnovo, entro quarantacinque giorni dalla cessazione, della designazione. La stessa disposizione si applica nei confronti degli Assessori e dei Consiglieri degli stessi Enti.

6. Il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza di cui al comma precedente nella prima riunione utile.

7. Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipano, senza diritto di voto, il Direttore del Parco ed i Revisori dei conti, ed altresì può partecipare, senza diritto di voto, il Presidente della Comunità del Parco.

Articolo 12 - Funzioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo, ispirandosi ai principi di buon andamento, imparzialità e legalità, nonché ai criteri di economicità, efficacia e pubblicità determina l'indirizzo programmatico e definisce gli obiettivi da perseguire nonché verifica, attraverso il Presidente la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

2. Il Consiglio Direttivo:

- a) delibera lo statuto dell'Ente Parco, sentito il parere della Comunità del Parco e delibera ogni sua revisione;
- b) elegge, con le modalità previste dallo statuto, il Vice Presidente e la Giunta Esecutiva;
- c) delibera l'attività generale di indirizzo e programmazione;
- d) delibera i bilanci annuali, le loro variazioni ed assestamenti ed il conto consuntivo;
- e) delibera la proposta di dotazione organica e ogni sua revisione;
- f) delibera i regolamenti interni per il raggiungimento delle finalità dell'Ente Parco;
- g) adotta, previo parere della Comunità del Parco, il regolamento del Parco, previsto dall'art. 11, della legge 6 dicembre 1991, n° 394, e successive modificazioni ed integrazioni;
- h) indica, ai sensi dell'art. 12, comma 3 della legge 6 dicembre 1991, n° 394, e successive modificazioni ed integrazioni, i criteri per la predisposizione, da parte dell'Ente Parco, del Piano del Parco;

- i) delibera, ai sensi dell'art. 9, comma 8 della legge 6 dicembre 1991, n° 394, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla proposta di Piano del Parco;
- j) esprime motivata valutazione sulla proposta di piano pluriennale economico - sociale di cui all'art. 14 della legge 6 dicembre 1991, n° 394, e successive modificazioni ed integrazioni;
- k) esprime parere vincolante sul piano pluriennale economico e sociale;
- l) interviene, qualora lo ritenga opportuno o necessario, nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possono compromettere l'integrità del patrimonio naturale del Parco e propone azioni di tutela in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive del Parco;
- m) ratifica, nella prima seduta, le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo assunte in via d'urgenza dal Presidente;
- n) assume ogni altro provvedimento ad esso demandato dalla legge, dai regolamenti ovvero sottoposto alla sua attenzione dalla Giunta Esecutiva o dal Presidente.